

proposta di legge n. 243

a iniziativa del Consigliere Comi

presentata in data 19 settembre 2012

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10:
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica l'attuale legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e nasce dalla necessità di riformulare l'articolo 2 della legge che ha indotto a interpretazioni discordanti.

In particolare si vuole affermare l'obbligatorietà dell'importo minimo delle tariffe concernenti il mantenimento degli animali ricoverati presso i

canili e i rifugi pubblici e privati al fine di garantirne il benessere essenziale.

Benessere che, oltretutto, ne agevola la possibilità di adozione con notevole risparmio delle casse comunali.

Si chiarisce, inoltre, che per evitare vuoti legislativi in attesa dell'emanazione della nuova delibera restano in vigore le tariffe approvate con d.g.r. n. 560/2002.

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 10/1997)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

“4 bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, al fine di garantire il benessere essenziale agli animali ricoverati presso i canili e i rifugi pubblici e privati, la Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell'età e dello stato di salute degli animali e della proprietà pubblica o privata delle strutture, l'importo minimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali. Le tariffe sono adeguate automaticamente ogni quattro anni secondo i dati ISTAT.”.

2. Dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

“4 ter. Nei contratti e nelle convenzioni stipulati per il mantenimento degli animali i Comuni singoli e associati e le Comunità montane non possono stabilire un limite minimo tariffario inferiore a quello determinato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis.

3. In attesa dell'emanazione della delibera di Giunta di cui al comma 1 restano in vigore le tariffe approvate con d.g.r. n. 560/2002.